

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 147 del 7/05/2020

OGGETTO: Accordo di collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per il progetto LIFE17/NAT/IT/000588-LIFE-PERDIX dal titolo: "Italian Grey Partridge reintroduction in Italy (LIFE Perdix)" contributo massimo previsto € 88.956,00– codice progetto 8PRX20; Responsabile Scientifico Dott. Massimo Mari.

Proposta di deliberazione n. 18/RES del 30/04/2020

Ufficio Ricerca ed Innovazione

L'Estensore Dott.ssa Larisa Maurel

Larisa Maurel

Il Responsabile del procedimento Dott. Romano Zilli

RZ

Il Dirigente Dott. Romano Zilli

RZ

Visto di regolarità contabile

**Il Responsabile Unità Operativa
Economico Finanziaria**
D.ssa Silvia Pezzotti

n. di prenot.

164/2020

Silvia Pezzotti

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

Manuel Festuccia

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto

Andrea Leto

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta

Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RICERCA ED INNOVAZIONE

Dott. Romano Zilli

OGGETTO DELLA PROPOSTA Accordo di collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per il progetto LIFE17/NAT/IT/000588-LIFE-PERDIX dal titolo: "Italian Grey Partridge reintroduction in Italy (LIFE Perdix)" controbiuto massimo previsto € 88.956,00– codice progetto 8PRX20; Responsabile Scientifico Dott. Massimo Mari;

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale n.14 del 29/12/2014 prevede come attività attribuita all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, all'art. 3 comma 1 punto o) la cooperazione tecnico scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri ...omissis;
- le Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione per la pianificazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, periodo 2016-2020 individuano la cooperazione internazionale come attività strategica;
- l'Istituto ha partecipato come Unità Operativa alla preparazione del progetto "Italian Grey Partridge reintroduction in Italy (LIFE Perdix)" presentato nell'ambito del LIFE programme della Commissione Europea;

VISTO

- che il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in seguito denominato CUFA, con nota prot. 2932/20 del 29/04/2020, ha trasmesso l'accordo di collaborazione per il progetto di cui all'oggetto;
- che l'accordo stabilisce che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (Istituto) partecipa al progetto "Azioni urgenti per la conservazione della biodiversità della Starna Italica (Perdix Perdix italic)" "LIFE17/NAT/IT/000720- LIFE-PERDIX, attraverso l'esecuzione delle attività meglio descritte nell'Allegato Tecnico, facente parte integrante dell'Accordo;

PRESO ATTO

- che la durata dell'Accordo decorre dalla data di stipula, fino al 31 dicembre 2024;
- che il contributo massimo totale del progetto, previsto per la Unità Operativa dell'Istituto è pari a € 88.956,00;
- che il contributo di cui al punto precedente sarà esigibile da parte dell'Istituto verso il capofila previa rendicontazione delle spese sostenute in relazione alla esecuzione delle attività previste e descritte nell'Allegato Tecnico;

DATO ATTO

- che il responsabile scientifico della UO è il dott. Massimo Mari, dirigente Veterinario dell'Istituto, direttore della UOT Toscana Nord.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell'Ufficio Ricerca ed Innovazione dott. Romano Zilli 18/RES del 30/04/2020 avente ad oggetto: Accordo di collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per il progetto LIFE17/NAT/IT/000588-LIFE-PERDIX dal titolo: "Italian Grey Partridge reintroduction in Italy (LIFE Perdix)" contributo massimo previsto € 88.956,00– codice progetto 8PRX20; Responsabile Scientifico Dott. Massimo Mari;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione n. 18/RES del 30/04/2020 avente ad oggetto: Di stipulare l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/90 con il CUFA per la realizzazione di azioni del progetto LIFE17/NAT/IT/000588- LIFE- PERDIX dal titolo: "Italian Grey Partridge reintroduction in Italy (LIFE Perdix)" e conseguentemente:

1. di approvare le attività dell'allegato tecnico parte integrante del Accordo;
2. di prendere atto che le attività relative all'Accordo avranno inizio dopo la sottoscrizione del Accordo, fino al 31 dicembre 2024;
3. di dare atto che il contributo massimo previsto a favore dell'Istituto è quantificato in € 88.956,00;
4. di dare atto che il codice di commessa associato al progetto è 8PRX20;
5. di dare atto che il responsabile scientifico per l'Istituto è il dott. Massimo Mari, dirigente veterinario presso la UOT Toscana Nord.

IL DIRETTORE GENERALE


(Dott. Ugo Della Marta)


PROPONE

per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti,

1. di stipulare l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/90 con il CUFA per la realizzazione di azioni del progetto LIFE17/NAT/IT/000588- LIFE- PERDIX dal titolo: "Italian Grey Partridge reintroduction in Italy (LIFE Perdix)";
2. di approvare le attività dell'allegato tecnico parte integrante del Accordo;
3. di prendere atto che le attività relative all'Accordo avranno inizio dopo la sottoscrizione del Accordo, fino al 31 dicembre 2024;
4. di dare atto che il contributo massimo previsto a favore dell'Istituto è quantificato in € 88.956,00;
5. di dare atto che il codice di commessa associato al progetto è 8PRX20;
6. di dare atto che il responsabile scientifico per l'Istituto è il dott. Massimo Mari, dirigente veterinario presso la UOT Toscana Nord.

Ufficio Ricerca e Innovazione
(Dott. Romano Zilli)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/90

PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DEL PROGETTO LIFE17 NAT/IT/000588

"PERDIX"

TRA

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, nella persona del Vice Comandante, Generale di Divisione Davide De Laurentis, domiciliato presso il CUFA, via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma - C.F. 97915880583E (in seguito per brevità denominato "CUFA")

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Partita IVA 00887091007, con sede legale in Roma, CAP 001748, Via Appia Nuova n. 1411, pec: izslt@legalmail.it, nella persona del Dott. Ugo Della Marta, codice fiscale DLLGUO62H14Z133H, in qualità di Direttore Generale e rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede di Roma (in seguito per brevità denominato "ISTITUTO"),

di seguito denominate separatamente anche "la Parte" e congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE

- il Progetto LIFE17 NAT/IT/000588 PERDIX è finalizzato al recupero della Starna italiana (*Perdix perdix italica*) tramite selezione genetica, *captive breeding* e conservazione *ex situ* del *taxon* endemico dichiarato ormai estinto in natura;
- il CUFA partecipa a tale Progetto in qualità di *partner* beneficiario associato, mettendo a disposizione il "Centro Faunistico di Bieri", afferente al Reparto CC

Biodiversità di Lucca che negli anni ha maturato notevole esperienza nell'allevamento e nella reintroduzione in natura di specie faunistiche;

- il controllo sanitario delle starne allevate nel Centro e destinate alla reintroduzione in natura risulta essere di particolare importanza poiché è finalizzato alla produzione di esemplari che siano in condizioni idonee, dal punto di vista sanitario, per affrontare le fasi di ambientamento e di adattamento successive al rilascio nell'ambiente naturale, evitando nel contempo la diffusione di agenti patogeni;
- tale controllo si attua attraverso un monitoraggio sistematico e periodico dello stato di salute degli animali nelle diverse fasi di allevamento mediante l'applicazione di definiti protocolli diagnostici, in modo proporzionale ai quantitativi allevati;
- IZSLT - ente sanitario di diritto pubblico - costituisce struttura di eccellenza per il sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza nell'ambito della diagnostica, della formazione e della ricerca per le quali attività garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Le Parti svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per le Parti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno di esse per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Premessa

Tutto quanto contenuto in premessa e nell'Allegato tecnico è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Obiettivo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra il CUFA e l'ISTITUTO per l'esecuzione delle attività definite nel successivo articolo.

Art. – 3 Oggetto dell'attività

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione di attività inerenti il monitoraggio sistematico e periodico dello stato di salute degli animali nelle diverse fasi di allevamento mediante l'applicazione di definiti protocolli diagnostici, in modo proporzionale ai quantitativi allevati, come meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

Tutte le attività saranno sviluppate in costante coordinamento tra il CUFA e l'ISTITUTO.

Art. 4 – Responsabili dell'attività

Il Responsabile delle attività per il CUFA sarà il Capo Ufficio Studi e Progetti - Tenente Colonnello Giancarlo Papitto; il Responsabile scientifico delle attività per l'ISTITUTO il dr. Massimo Mari dirigente della Unità Operativa Territoriale Toscana Nord Sezione di Pisa.

Art. 5 – Attività e impegni reciproci

Il CUFA si impegna a svolgere tutte le attività di raccolta dei campioni di matrici biologiche (sangue, feci, piumino, etc.) e ambientali, nonché la conservazione di una quota di animali morti e soggetti defedati e di scarto da trasferire presso l'ISTITUTO per le analisi necessarie.

L'ISTITUTO si impegna a svolgere le attività descritte nell'Allegato Tecnico.

Art. 6 – Oneri finanziari o rimborsi spese

In relazione alla esecuzione delle attività previste e descritte nell'Allegato Tecnico, è disponibile una somma totale complessiva pari ad euro 88.956,00 (ottantottomilanovecentocinquantasei/00 euro) così ripartita:

I FASE, anni 2019-2020: la disponibilità di spesa massima complessiva prevista per la fase n. 1 è pari ad euro 13.552,00 (tredicimilacinquecentocinquantadue/00);

II FASE, anni 2021-2023: la disponibilità di spesa massima complessiva prevista per la fase n. 2 è pari ad euro 61.878,00 (sessantunomilaottocentosettantotto/00);

III FASE, anno 2024: la disponibilità di spesa massima complessiva prevista per la fase n. 3 è pari ad euro 13.526,00 (tredicimilacinquecentoventisei/00).

Tali somme complessivamente a disposizione verranno riconosciute all'ISTITUTO, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, tenendo conto delle prestazioni effettivamente fornite e rendicontate e nei limiti di quanto delineato nell'Allegato Tecnico accluso al presente Accordo.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Il rimborso delle spese sostenute dall'ISTITUTO per lo svolgimento delle previste attività sarà erogato dal CUFA mediante versamento sul conto IBAN IT48C0538738860000002430983.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi

prima della data di scadenza.

Art. 8 – Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 9 – Proprietà intellettuale e industriale e tutela del background

Tutti i risultati parziali e finali derivanti dal presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune in parti uguali, salvo diverso accordo scritto fra le Parti, e verranno depositati a nome di entrambi, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle leggi vigenti.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali i dati ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente contratto sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente contratto, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente contratto o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti del presente Accordo si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE – G.D.P.R. n. 679/2016 e D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e D. Lgs n.101/2018).

Art. 11 – Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni a terzi e a cose che possano derivare dallo svolgimento delle rispettive attività.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa secondo la normativa rispettivamente vigente.

Art. 12 – Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di

una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CUFA si impegna a corrispondere all'ISTITUTO l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13 – Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti rinviando alle normative vigenti in materia e danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986, a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione.

Art. 14 – Norme finali

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CUFA e l'ISTITUTO si applicano le normative vigenti ed in particolare le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CUFA,
Il ViceComandante,
Gen.D. Davide De Laurentis

Per l'Istituto,
Il Direttore Generale
Dr. Ugo Della Marta

Accordo CUFA-IZSLT - ALLEGATO TECNICO

Descrizione delle attività programmate e dei risultati previsti

Il controllo sanitario delle starnie italice (*Perdixperdix italica*) si attua attraverso un monitoraggio sistematico e periodico dello stato di salute degli animali nelle diverse fasi di allevamento (Fase 1, 2 e 3) mediante l'applicazione di definiti Protocolli diagnostici in modo proporzionale ai quantitativi allevati.

I FASE di allevamento - Biennio 2019-2020

Oggetto del controllo:

a) Uova non schiuse (con embrioni morti o infertili).

Il numero di uova non schiuse, a causa di infertilità o mortalità embrionale, è stimato in 1.676 unità per anno.

Da eseguire **Esame batteriologico** (ricerca salmonelle) su 60 uova con embrione morto a fine incubazione eseguito su pool di 10 uova.

2 schiuse x 6 esami (60:10) = 12 esami/anno.

b) Animali morti e animali vivi (soggetti defedati e di scarto): **Accertamento causa di morte o scadenti condizioni di salute.**

Età	Mortalità annua prevista	% di Accertamento causa di morte o scadenti condizioni di salute	N soggetti/anno (Previsione)
Da 1 a 28 gg	332 capi	10%	33
Da 29 a 60 gg	191 capi	10%	19
Da 60 in poi	284 capi	15%	40
Riproduttori	240 - 260 capi	20%	50
Tot			130

c) Matrici biologiche prelevate da soggetti vivi (sangue, feci, tamponi, piumino, etc.):

Esami sierologici - Previsti esami sierologici soprattutto sui riproduttori.

Esami parassitologici - Diagnosi o monitoraggio delle malattie parassitarie;

Esami batteriologici e virologici - Diagnosi o monitoraggio di infezioni batteriche e virali.

d) Campioni ambientali:

Esame batteriologico acqua di abbeverata e tamponi ambientali post-disinfezione.

Esame batteriologico acqua di abbeverata e tamponi ambientali post-disinfezione.

e) **Sopralluoghi** ove si rendessero necessari.

La disponibilità di spesa massima complessiva prevista per la FASE I è pari ad euro 6.552,00.

II FASE di allevamento - Biennio 2021-2023

Oggetto del controllo:

a) uova non schiuse (con embrione morto o infertili)

Il numero di uova non schiuse, a causa di infertilità o mortalità embrionale, è stimato in 5.867 unità per anno.

Da eseguire **Esame batteriologico** (ricerca salmonelle) su 60 uova con embrione morto a fine incubazione eseguito su pool di 10 uova.

2 schiuse x 6 esami (60:10) = 12 esami/anno.

b) animali morti e animali vivi (soggetti defedati e di scarto): **Accertamento causa di morte o scadenti condizioni di salute**

Età	Mortalità annua prevista	% di Accertamento causa di morte o scadenti condizioni di salute	N soggetti/anno (Previsione)
Da 1 a 28 gg	1160 <i>capi</i>	10%	116
Da 29 a 60 gg	667 <i>capi</i>	10%	67
Da 60 in poi	994 <i>capi</i>	15%	149
<i>Riproduttori</i>	360-390 <i>capi</i>	20%	75
<i>Tot</i>			407

c) Matrici biologiche prelevate da soggetti vivi (sangue, feci, tamponi, piumino, etc.):
Esami sierologici- Previsti esami sierologici soprattutto sui riproduttori;

Esami parassitologici- Diagnosi o monitoraggio delle malattie parassitarie;

Esami batteriologici e virologici- Diagnosi o monitoraggio di infezioni batteriche e virali.

d) Campioni ambientali:

Esame batteriologico acqua di abbeverata e tamponi ambientali post-disinfezione.

e) Sopralluoghi ove si rendessero necessari.

La disponibilità di spesa massima complessiva prevista per la FASE II è pari ad euro 61.878,00.

III FASE di allevamento - anno 2024

Oggetto del controllo:

a) uova non schiuse (con embrione morto o infertili)

Il numero di uova non schiuse, a causa di infertilità o mortalità embrionale, è stimato in 700 unità.

Da eseguire **Esame batteriologico** (ricerca salmonelle) su 60 uova con embrione morto a fine incubazione eseguito su pool di 10 uova.

2 schiuse x 6 esami (60:10) = 12 esami/anno

b) animali morti e animali vivi (soggetti defedati e di scarto): **Accertamento causa di morte o scadenti condizioni di salute**

Età	Mortalità annua prevista	% di Accertamento causa di morte o scadenti condizioni di salute	N soggetti/anno (Previsione)
Da 1 a 28 gg	414 capi	10%	41
Da 29 a 60 gg	238 capi	10%	24
Da 60 in poi	340 capi	15%	51
Riproduttori	280-320 capi	20%	140
Tot			256

- c) Matrici biologiche prelevate da soggetti vivi (sangue, feci, tamponi, piumino, etc.):
Esami sierologici- Previsti esami sierologici soprattutto sui riproduttori ;
Esami parassitologici- Diagnosi o monitoraggio delle malattie parassitarie;
Esami batteriologici e virologici- Diagnosi o monitoraggio di infezioni batteriche e virali.

- d) Campioni ambientali:
Esame batteriologico acqua di abbeverata e tamponi ambientali post-disinfezione.

- e) Sopralluoghi ove si rendessero necessari.

- f) Eventuali eventi di disseminazione dei risultati.

La disponibilità di spesa massima complessiva prevista per la FASE III è pari ad euro 13.526,00.


L'ISTITUTO si impegna a fornire al CUFA, 30 giorni prima della scadenza della prima fase, trenta giorni prima di ogni singola annualità per la seconda fase e trenta giorni dopo la chiusura delle attività del presente accordo una dettagliata Relazione Tecnica nella quale saranno descritte le attività svolte ed una Rendicontazione Economica delle spese sostenute articolate nelle seguenti voci di costo:

- a) Personale;
- b) Materiali di consumo, beni consumabili e servizi;
- c) Attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche/materiale inventariabile;
- d) Missioni;
- e) Spese Generali.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 7/5/2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.